



Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Struttura Tecnica di Missione

Ai Sindaci dei Comuni
Loro sedi

Prot. n. 143/STM del

28 APR. 2011

Oggetto: Circolare sulle modalità di calcolo del limite di convenienza – art. 5 comma 4
OPCM 3881/2010.

Premessa

L'art. 5 dell'OPCM 3881/2010, comma 4, specifica che *“il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.”*

La Delibera di Giunta 615 del 9 Agosto 2010, determina l'“*Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata*”.

Il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – presidente della Regione Abruzzo n. 27 del 2 Dicembre 2010 specifica le modalità di calcolo del limite di convenienza di cui all'art. 5, comma 4, dell'OPCM 3881/2010.

Al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria di quello preesistente, ai commi 3 e 4 dell'art. 1, il decreto determina modalità di calcolo delle superfici come specificate nella Delibera di Giunta Regionale n. 615/2010, al fine di rendere omogenei gli immobili resi inagibili dal sisma con gli immobili realizzati successivamente.

Modalità di determinazione delle superfici occupate dal vano scala e dai pianerottoli di collegamento

La Delibera di Giunta 615 del 9 Agosto 2010 all'art. 6 definisce che *“la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta”*.

In considerazione del fatto che gli edifici colpiti dal sisma, in molti casi, hanno configurazioni tipologiche elaborate, anche con riferimento alla dimensione delle rampe delle scale e dei pianerottoli, è possibile considerare come superficie da calcolare in proiezione orizzontale la

proiezione del vano scala e dei pianerottoli al livello del piano d'accesso e, per le restanti elevazioni, la superficie effettiva del vano scala e dei pianerottoli di ogni livello decurtata di 15 m², corrispondenti ad un vano scala di dimensioni standard. Qualora la proiezione orizzontale della superficie effettiva del vano scala e dei pianerottoli sia inferiore alla superficie convenzionale di 15 m², viene considerata la superficie effettiva del vano scala stesso in proiezione orizzontale al livello del piano d'accesso.

Riparazione di elementi accessori al fabbricato non facenti parte dello stesso

Il costo di riparazione di elementi accessori al fabbricato e funzionali all'agibilità dello stesso, quali ad esempio i muri di sostegno, non è ricompreso nella definizione del limite di convenienza. Detto limite è riferito alla demolizione del fabbricato esistente e alla ricostruzione di un fabbricato di uguale volumetria e rispondente alla normativa vigente in termini di confort ambientale, sicurezza sismica, ecc.

Integrazione delle domande di contributo già presentate

Qualora gli interventi sull'edificio esistente, previsti nel progetto già presentato al Comune, comportino costi superiori al limite di convenienza è possibile integrare le domande di contributo in riferimento ai contenuti della presente circolare anche nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, ma comunque prima della fine dei lavori. Al fine di definire nel più breve tempo possibile la richiesta di contributo, le integrazioni alle domande già presentate, devono pervenire al Comune contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta e comunque non oltre 150 giorni. Il Comune, verificata la congruità delle integrazioni presentate, emette il provvedimento di concessione del contributo definitivo, annullando quello eventualmente già rilasciato.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)

